

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

DISEGNO DI LEGGE

NUOVE PROCEDURE IN MATERIA URBANISTICA ED AMBIENTALE

Relazione

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*, nel ridisegnare complessivamente la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, sino a quel momento regolamentata dal Decreto Legislativo n. 152/2006, ha profondamente innovato la materia sia sotto l'aspetto delle procedure applicative che nei contenuti tecnici e normativi.

Una delle novità di maggior rilievo è costituita certamente dall'aver generalizzato l'obbligatorietà delle procedure valutative a tutti i piani e programmi le cui previsioni possono avere effetti significativi sull'ambiente, qualunque sia il livello, statale, regionale, subregionale o comunale, al quale essi si collocano.

Tale disposizione, innovativa rispetto al precedente testo normativo, che limitava l'obbligo delle procedure di valutazione ambientale strategica ai piani di livello statale, regionale e sovracomunale, assume nell'ambito della regione siciliana un particolare rilievo applicativo. In Sicilia infatti, per effetto del D. A. n. 22 del 24 Gennaio 2005, le procedure di valutazione ambientale strategica non hanno sin ora riguardato i piani e programmi di competenza comunale e tutta la attività di pianificazione urbanistica, nella attesa di una compiuta regolamentazione della materia, è rimasta fuori dal campo di applicazione della VAS.

L'introduzione della VAS nei procedimenti di formazione dei piani urbanistici costituisce una fondamentale innovazione metodologica e operativa che potrà garantire una piena rispondenza delle previsioni urbanistiche ai principi della sostenibilità ambientale e territoriale. Per una proficua applicazione delle nuove metodologie valutative è però necessario disegnare le nuove procedure prevedendone una piena integrazione all'interno dei procedimenti di formazione dei piani urbanistici; il rischio è infatti che l'introduzione della VAS possa trasformarsi in un inutile, ulteriore fattore di rallentamento della attività di pianificazione urbanistica.

A queste finalità risponde il Disegno di Legge di seguito illustrato, che prevede un complessivo ridisegno delle procedure di formazione dei piani urbanistici comunali, alla luce degli adempimenti valutativi prescritti dal D.L.vo n.4/2008.

Le numerose e significative innovazioni procedurali che il Disegno di Legge prevede di introdurre nell'iter di formazione degli strumenti urbanistici comunali, e segnatamente dei Piani Regolatori Generali, sono orientate a realizzare una effettiva integrazione delle procedure valutative nel processo di formazione degli strumenti urbanistici comunali, in aderenza a quanto prescritto dal D.L.vo n. 4/2008. In tale testo legislativo infatti la Valutazione Ambientale Strategica, precedentemente normata quale procedimento autonomo, parallelo a quello di formazione dei piani, ha assunto invece una chiara natura endoprocedimentale, finalizzata a garantire una piena ed

effettiva integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di formazione dei piani, in coerenza con quanto prescritto dalla Direttiva europea 2001/42/CE, della quale il D.L.vo n. 4/2008 costituisce norma di recepimento nazionale.

Il Disegno di legge è composto da 5 articoli; il primo precisa le finalità della nuova disposizione legislativa ed il campo di applicazione; il secondo ed il terzo disciplinano il procedimento di formazione dei Piani regolatori Generali integrato con la Valutazione Ambientale Strategica; il quarto riguarda il procedimento di formazione dei piani attuativi comunali; il quinto infine definisce un regime transitorio indispensabile per regolamentare la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione procedurale dei piani.

E' necessario specificare che il testo normativo è complessivamente disegnato con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari contenute nel D.L.vo n. 4/2008, utilizzando marginalmente i gradi di libertà che lo stesso Decreto concede alle regioni a statuto speciale; queste infatti, diversamente dalle altre, sarebbero in realtà solamente obbligate, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 35, a legiferare nel rispetto delle finalità del decreto e non a recepire le disposizioni in esso contenute.

Tale scelta è motivata da un lato dalla volontà di non differenziare significativamente il procedimento di applicazione della VAS in Sicilia rispetto alle altre regioni italiane e di evitare in ogni modo di incorrere in censure da parte degli organismi nazionali ed europei, dall'altra dal fatto che le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 4/2008, stante il disposto del comma 1 dell'art. 35 sopra richiamato, sono in realtà già applicabili in Sicilia a far data dal 13 Febbraio 2009.

E' anche opportuno specificare che la nuova disciplina, pur riguardando solamente le procedure di formazione dei piani di competenza comunale, è stata concepita nell'ottica di una nuova regolamentazione dell'intera materia urbanistica, che dovrà formare oggetto di un testo organico di riforma del governo del territorio.

Per tale ragione nell'art. 1 del disegno di legge viene opportunamente specificato che le nuove disposizioni si applicano sino alla emanazione di una organica disciplina regionale sul governo del territorio.

Per quanto attiene le finalità, specificate nello stesso articolo, si è fatto riferimento a quanto specificato nel D.L.vo n. 4/2008 e nella Direttiva europea 2001/42/CE, relativamente alla necessità che le procedure di VAS non determinino un appesantimento delle procedure di formazione dei piani e programmi ai quali si applicano.

Relativamente alla applicazione della VAS ai Piani Regolatori Generali, disciplinata dall'art. 2, nel convincimento che la VAS, lungi dal costituire una semplice verifica di carattere burocratico-amministrativo, debba invece rappresentare una fondamentale innovazione metodologica e operativa per qualsiasi processo di progettazione urbanistica, viene affermato il principio che i nuovi PRG e le revisioni e varianti generali dei PRG vigenti debbano sempre e comunque essere sottoposti alle procedure di VAS.

Si segnala che tale disciplina, come consentito dal comma 2 dell'art. 3 quinquies del D.L.vo n. 152/2006 come modificato dal D.L.vo n. 4/2008, risulta più restrittiva rispetto a quella statale, che prevede una, per altro assai complessa, procedura di verifica che potrebbe portare, in alcuni casi, a non assoggettare il PRG a VAS.

Per quanto attiene i contenuti tecnici della VAS lo stesso art. 2 rinvia ad una specifica regolamentazione che dovrà essere approvata con Decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente entro trenta giorni dalla emanazione della legge.

L'autorità competente per la applicazione delle procedure di VAS all'interno degli strumenti urbanistici comunali nella Regione Siciliana viene individuata nella Autorità ambientale già individuata dalla previgente normativa regionale quale soggetto competente per la VAS dei piani e programmi di livello regionale e provinciale.

Infine l'art. 2, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.L.vo n. 152/2006, come modificato dal D.L.vo n. 4/2008, prevede che la valutazione di incidenza ambientale prescritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 venga integrata all'interno del procedimento di

VAS, e che il rilascio del parere motivato sulla VAS sostituisca, per i piani comunali, le autorizzazioni di cui al medesimo art. 5.

L'art. 3 è interamente dedicato ad una nuova regolamentazione delle procedure di formazione dei Piani Regolatori Generali.

Le rilevati innovazioni procedurali introdotte sono giustificate, come detto in premessa, dalla necessità di integrare la VAS nel processo di formazione dei PRG e muovono dalla constatazione della assoluta impossibilità di inserire le nuove procedure valutative nelle procedure di formazione dei PRG, così come normate dalla vigente ed obsoleta legislazione regionale, risalente al 1978.

Il modello adottato è quello che già da molti anni viene applicato in altre regioni italiane e prevede che l'intero processo di formazione del Piano venga gestito attraverso conferenze di pianificazione secondo le procedure ormai proficuamente applicate, anche nella regione siciliana, per la approvazione dei programmi e progetti di rilevante interesse pubblico.

Diversamente che nelle altre regioni italiane viene però mantenuta la suddivisione del processo di formazione dei piani in due fasi, una prima di competenza comunale ed una seconda di competenza regionale.

Precisamente, si prevede che i comuni, al fine di avviare le procedure di formazione di un nuovo PRG o di una Variante generale del PRG vigente, debbano nominare un responsabile del procedimento che ha il compito di attivare tutte le procedure tecniche necessarie affinché il Consiglio comunale possa esercitare le proprie prerogative istituzionali in materia di assetto del territorio.

La acquisizione di tutti pareri tecnici, compresi quelli della autorità competente in materia di VAS e dei soggetti pubblici istituzionali competenti in materia ambientale, avviene all'interno di conferenze di pianificazione, il cui funzionamento è regolamentato in analogia alle conferenze dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Va specificato che la possibilità che il parere della autorità ambientale nel procedimento di VAS venga reso in una conferenza indetta dalla autorità comunale è esplicitamente prevista in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.L.vo n. 152/2006, come modificato dal D.L.vo n. 4/2008.

La fase comunale di formazione del piano si articola in tre momenti successivi; il primo prevede la approvazione da parte del Consiglio comunale di un Documento preliminare di PRG; il secondo prevede la adozione del PRG definitivo da parte del Consiglio comunale ed infine una terzo momento, che conclude la fase comunale, è costituito dalle decisioni del Consiglio sulle osservazioni presentate dal pubblico.

I primi due passaggi sono preceduti da una conferenza di pianificazione, nell'ambito della quale vengono resi tutti i pareri necessari compresi quelli previsti in applicazione del D.L.vo n. 4/2008. Tutti gli atti della conferenza sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito web del comune e della autorità ambientale.

Il Piano adottato, insieme alla documentazione prevista dal D.L.vo n. 4/2008, viene depositato a libera visione del pubblico per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

A tale fase segue quella regionale, affidata al Dipartimento regionale dell'Urbanistica; in questa sede il Dirigente generale, al quale compete la emissione del provvedimento definitivo di approvazione del PRG, convoca una ultima conferenza di pianificazione, invitando a parteciparvi tutti i soggetti che hanno partecipato alle conferenze precedenti, compresi evidentemente i rappresentanti della amministrazione comunale interessata. La conferenza si conclude con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che può prevedere anche prescrizioni, condizioni e/o modifiche e che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e di sicurezza sismica.

Il procedimento sin qui descritto trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRG e delle sue revisioni generali e delle varianti generali e parziali.

Nel caso di varianti parziali i tempi prescritti per le varie fasi del procedimento sono ridotti alla metà.

In applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L.vo n. 152/2006, come modificato dal D.L.vo n. 4/2008, le varianti parziali, riguardanti piccole aree a livello locale, sono sottoposte alle procedure di VAS esclusivamente nel caso in cui costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, elencati negli allegati II, III e IV del D.L.vo n. 4/2008, ovvero riguardino ambiti territoriali designati come zone di protezione speciale o come siti di importanza comunitaria. La procedura in questi casi, può comunque chiudersi con la emissione di un provvedimento di esclusione dalla VAS.

L'art. 4 norma il procedimento di formazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.

I Piani attuativi non sono assoggettati a procedura di VAS nel caso in cui costituiscano attuazione di PRG già sottoposti a VAS.

Negli altri casi la valutazione ambientale è necessaria esclusivamente nel caso in cui il piano costituisca il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, elencati negli allegati II, III e IV del del D.L.vo n. 4/2008, ovvero possa determinare possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale o come siti di importanza comunitaria.

Anche per la formazione dei piani attuativi il DDL prevede la nomina di un responsabile del procedimento con compiti analoghi a quelli già descritti per il PRG.

Nel caso in cui il Piano non debba essere sottoposto a VAS il procedimento di formazione prevede una sola conferenza di pianificazione prima della adozione/approvazione da parte della Giunta comunale; negli altri casi il responsabile del procedimento, al fine di avviare le procedure di formazione deve convocare una conferenza di pianificazione invitando a parteciparvi l'autorità ambientale e gli altri soggetti competenti in materia ambientale. La conferenza di avvio può concludersi, ove ricorrano le circostanze specificate nell'art. 6 del D.L.vo n. 152/2006, come modificato dal D.L.vo n. 4/2008, con la emissione di un provvedimento di esclusione dalla VAS.

Infine l'art. 5 definisce un regime transitorio riferibile alla attività di pianificazione urbanistica in corso al 13 Febbraio 2009, data a partire dalla quale si applicano nella Regione siciliana le disposizioni di cui al D.L.vo n. 4/2008.

Le disposizioni escludono dalla applicazione della VAS i PRG e le loro revisioni e varianti generali, per i quali siano state assunte alla data del 13 Febbraio 2009 le determinazioni di competenza del Consiglio sugli schemi di massima, ovvero, nel caso in cui non sia prevista la definizione di uno schema di massima, adottati entro quella data. Analogamente vengono esclusi dalla applicazione delle procedure di VAS le varianti parziali ed i piani attuativi adottati entro la stessa data.

Tali disposizioni costituiscono la traduzione dei principi fissati dalla Direttiva europea 42/2001/CE e recepiti dal D.L.vo n. 4/2008, in base ai quali l'introduzione della VAS non deve comportare aggravii procedurali nella formazione dei piani e programmi, né deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

E' appena il caso di sottolineare invece come la applicazione della VAS ai procedimenti di formazione di Piani già da tempo avviati, che hanno raggiunto un significativo traguardo procedimentale, oltre a determinare un pesante aggravio per i comuni, che vedrebbero vanificate le attività amministrative legittimamente poste in essere, comporterebbe una retroattività nella applicazione della norma, assolutamente contraria ai principi del nostro ordinamento giuridico.

Articolo 1

Finalità

1. Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale sul governo del territorio, al fine di rendere più snelle le procedure di formazione degli atti di pianificazione, più efficace l'azione amministrativa e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, di seguito Decreto, si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge.

Articolo 2

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Generale

1. Il progetto di piano regolatore generale (PRG) è sottoposto al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione del piano.
2. La VAS ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
3. Gli esiti della VAS costituiscono parte integrante del PRG e devono essere illustrati da una dichiarazione di sintesi ai sensi del comma 1, lett.b) dell'art. 17 del D.L.vo n. 152/2006 come modificato dal D.L.vo n. 4/2008.
4. Nel caso in cui il territorio comunale sia interessato dalla presenza di siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e/o di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, il rapporto ambientale è integrato con lo studio di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, e contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto.
5. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRG e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive, deve essere assicurata, successivamente alla approvazione del piano, una idonea attività di monitoraggio.
6. Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio dovranno essere disciplinate, in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del D.L.vo n. 152/2008 come modificato dal D.L.vo n. 4/2008, da un decreto da emanarsi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto dovranno essere precisati, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 7 del D.L.vo n. 152/2006 come modificato dal D.L.vo n. 4/2008: a) criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; b) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nella presente legge, per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla valutazione ambientale e per lo svolgimento delle consultazioni; c) le modalità di partecipazione delle regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
7. L'autorità competente per la applicazione delle procedure di VAS all'interno degli strumenti

urbanistici comunali è il Dipartimento Territorio dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. Nel caso in cui, ricorrendo le condizioni specificate al comma 4, il procedimento di VAS sia integrato con quello di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le valutazioni del Dipartimento territorio si estendono alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza e sostituiscono, per i piani comunali, le autorizzazioni di cui al medesimo art. 5.

Articolo 3

Procedimento di formazione dei PRG

1. Per la redazione del PRG l'amministrazione comunale si avvale di norma di un ufficio del piano appositamente costituito. In caso di inadeguatezza o di particolari peculiarità del territorio comunale, per la redazione del PRG possono essere incaricati professionisti esterni abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
2. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione coordinata dei rispettivi territori.
3. Contemporaneamente all'affidamento dell'incarico di redazione del PRG è nominato il responsabile del procedimento, che ha il compito di assicurare al pubblico adeguata conoscenza delle varie fasi del procedimento e delle scelte adottate dall'Amministrazione.
4. Il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla nomina, pubblica un avviso di avvio del procedimento di formazione del PRG.
5. Entro tre mesi dall'avvio del procedimento il responsabile del procedimento consegna all'amministrazione, su supporto cartaceo ed informatico, il documento preliminare del PRG, che:
a) esplicita le modalità da seguire per tradurre in disposizioni regolamentative dell'uso del suolo le indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati; b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche geologiche ed all'uso agricolo del suolo; c) descrive le principali problematiche urbanistiche da risolvere nel medio/breve periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il quadro delle priorità; d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; e) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio/lungo periodo, ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili e/o attivabili; f) contiene il rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali del PRG; g) descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere nel PRG.
6. Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione, il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del documento preliminare del PRG, convoca una conferenza di avvio della pianificazione. Alla conferenza sono invitati l'autorità competente in materia di VAS nonché i soggetti pubblici, che per le loro specifiche competenze o responsabilità, possono essere interessati agli effetti derivanti dalla attuazione del PRG. I soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza sono individuati dai comuni sulla base dei criteri specificati nel decreto assessoriale di cui al comma 6 del precedente art. 2.
7. Il documento preliminare del PRG con il rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali del PRG medesimo, su supporto cartaceo ed informatico, è trasmesso agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione ed è pubblicato entro lo stesso termine nel sito web del Comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

8. La conferenza approva il documento preliminare del PRG, valutando eventuali contributi pervenuti, e definisce, sulla base delle indicazioni dell'autorità competente, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La conferenza deve concludersi entro quarantacinque giorni dall'insediamento. Il risultato della conferenza, comprese le motivazioni delle decisioni assunte, deve essere reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nel caso in cui il procedimento di VAS sia integrato con quello di valutazione di incidenza, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
9. Entro i successivi dieci giorni il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale il documento preliminare del PRG, con le decisioni assunte dalla conferenza di pianificazione, unitamente alla proposta di deliberazione. Le determinazioni del consiglio comunale devono essere deliberate entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di delibera.
10. Sulla base del documento preliminare approvato dal consiglio comunale è redatto il progetto definitivo del PRG, unitamente al rapporto ambientale, entro un termine che sarà fissato dal decreto di cui al comma 6 del precedente art. 2, in ragione di criteri di ampiezza demografica ed estensione territoriale e di particolare complessità ambientale e/o socio economica; con lo stesso decreto sono specificati indirizzi tecnici per la redazione del PRG, al fine di garantire l'implementazione del PRG nel sistema informativo territoriale regionale (SITR).
11. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PRG, il responsabile del procedimento convoca in conferenza di pianificazione le amministrazioni alle quali compete l'espressione del parere ovvero il rilascio della autorizzazione o nulla osta, tra cui obbligatoriamente i rappresentanti della Provincia regionale, dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competenti per territorio, del dipartimento dell'urbanistica dell'ARTA, dell'Assessorato regionale alla cooperazione, dell'autorità competente in materia ambientale nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale, già invitati per la conferenza di avvio della pianificazione. Il progetto di PRG, compreso il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmesso agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione.
12. La conferenza di pianificazione può essere riconvocata per una sola volta, non oltre trenta giorni dopo la prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità dei soggetti invitati. A tal fine i pareri non resi entro i termini previsti dalla conferenza di pianificazione si intendono rilasciati favorevolmente.
13. La conferenza di pianificazione si conclude entro 60 giorni dall'insediamento con la sottoscrizione di un documento di sintesi delle decisioni assunte, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, Amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e di sicurezza sismica.
14. Nel caso in cui la conferenza si pronunci per la rielaborazione del PRG, le modifiche richieste sono introdotte entro il termine di trenta giorni. Il PRG rielaborato è sottoposto ad una nuova conferenza di pianificazione, che deve concludersi entro trenta giorni dall'insediamento.
15. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della conferenza il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale la proposta di deliberazione per la adozione del PRG, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione.
16. Nel caso in cui il documento approvato dalla conferenza di pianificazione non venga condiviso dal consiglio comunale in tutto o in parte, il PRG rielaborato deve essere nuovamente sottoposto

alla valutazione della conferenza di pianificazione, a meno che le modifiche introdotte siano di modesto rilievo, non incidano significativamente sulle previsioni del PRG e non investano la competenza dei soggetti che hanno sottoscritto il documento di sintesi della conferenza di pianificazione.

17. L'adozione del PRG da parte del consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione.

18. Entro 10 giorni dalla adozione del piano il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso nell'Albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del comune e dell'ARTA. Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi della conferenza di pianificazione, il progetto del PRG ed il relativo rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici di copia cartacea e la pubblicazione sul sito web del comune e dell'ARTA della versione digitale.

19. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, chiunque può prendere visione del progetto del PRG, del relativo rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso e presentare proprie osservazioni.

20. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale la proposta di deliberazione relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni; la proposta è deliberata entro il termine di trenta giorni. La deliberazione, comprese le motivazioni delle decisioni assunte, deve essere resa pubblica mediante pubblicazione nel sito web del comune.

21. L'introduzione di modifiche al PRG adottato, discendenti dall'accoglimento da parte del consiglio comunale di talune osservazioni comporta la applicazione delle misure di salvaguardia sul PRG modificato.

22. Entro i successivi dieci giorni il PRG, corredato dalla documentazione tecnica ed amministrativa prodotta nel procedimento di formazione, è trasmesso, in forma cartacea e digitale, al dipartimento urbanistica dell'ARTA, che adotta le proprie determinazioni entro il termine di 120 giorni. Tale termine può essere sospeso una sola volta per eventuali integrazioni.

23. Al fine di garantire la più ampia partecipazione al processo decisionale e concludere le procedure di consultazione, acquisendo i pareri definitivi sul PRG adottato e sulle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, il dipartimento dell'urbanistica dell'ARTA convoca una conferenza di pianificazione conclusiva, invitando a parteciparvi, oltre al rappresentante della amministrazione comunale, gli stessi soggetti invitati per la conferenza precedente alla adozione, nonché eventuali altri soggetti che ritenga di dover coinvolgere nel processo decisionale. La conferenza valuta le eventuali modifiche al progetto di PRG introdotte in sede di adozione, nonché le osservazioni e le controdeduzioni del consiglio comunale ed esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento. Nell'ambito della conferenza l'autorità competente in materia di VAS esprime il proprio parere motivato di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 152/2006 come modificato dal D.L.vo n. 4/2008. La documentazione, su supporto informatico, è trasmessa agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione ed è pubblicata sul sito web dell'ARTA.

24. La conferenza di pianificazione può essere riconvocata per una sola volta, non oltre trenta giorni dopo la prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità dei soggetti invitati. A tal fine i pareri non resi entro i termini previsti dalla conferenza di pianificazione si

intendono rilasciati favorevolmente. Non può intendersi tacitamente rilasciato il parere motivato della autorità ambientale di cui al precedente comma.

25. La conferenza di pianificazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che può prevedere anche prescrizioni, condizioni e/o modifiche e che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e di sicurezza sismica. Il PRG è approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento urbanistica dell'ARTA sulla base dell'accordo di pianificazione.

26. Ove l'accordo di pianificazione preveda prescrizioni o modifiche diverse da quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, il dipartimento urbanistica dell'ARTA porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano. Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni. Il dipartimento urbanistica dell'ARTA, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione.

27. Il PRG definitivamente approvato, acquista definitiva efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Nell'avviso deve essere specificata la sede ove si possa prendere visione del PRG e di tutta la documentazione prodotta nelle diverse fasi della sua formazione. Il PRG e la documentazione devono essere pubblicati anche sul sito web del Comune interessato e dell'ARTA.

28. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRG e delle sue revisioni generali e delle varianti generali e parziali.

29. Le varianti parziali al PRG, riguardanti piccole aree a livello locale, sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale strategica nel caso in cui la variante costituisca il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, elencati negli allegati II, III e IV del D.L.vo n. 4/2008 ovvero variante riguardi ambiti territoriali designati come zone di protezione speciale o come siti di importanza comunitaria.

In questi casi la conferenza di avvio della pianificazione deve accertare se le previsioni della variante possano avere effetti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D. L.vo n. 4/2008. Ove la autorità competente in materia di VAS decida di escludere il piano dalla valutazione la variante non è corredata dal rapporto ambientale ed al successivo procedimento di approvazione non partecipano i soggetti competenti in materia ambientale. I termini temporali assegnati ai diversi soggetti per le determinazioni di propria competenza, di cui ai precedenti commi, nel caso di varianti parziali sono ridotti alla metà.

30. Nei casi di inosservanza dei termini previsti dalla presente legge da parte del consiglio comunale, l'ARTA provvede in via sostitutiva a mezzo di commissari ad acta.

31. Decorso il termine assegnato al dipartimento Urbanistica dell'ARTA per l'approvazione del PRG il piano diviene efficace, a seguito di presa d'atto da parte del consiglio comunale del parere favorevole tacitamente espresso. Il dipartimento Urbanistica dell'ARTA provvede nei successivi 120 giorni all'emissione del decreto di approvazione del PRG, facendo salve le eventuali attività urbanistiche già poste in essere in attuazione dello stesso PRG.

Articolo 4

Procedure di formazione dei Piani attuativi del PRG

1. I Piani attuativi non sono assoggettati a procedura di VAS nel caso in cui costituiscano attuazione di PRG già sottoposti a VAS. Negli altri casi la valutazione ambientale è necessaria ove il piano costituisca il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, elencati negli allegati II, III e IV del D.L.vo n. 4/2008, ovvero possa determinare possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale o come siti di importanza comunitaria.
2. I Piani attuativi di iniziativa privata non comportano variante al PRG nel caso in cui prevedano:
 - a) modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali: ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio;
 - b) una dislocazione delle attrezzature, dei servizi e degli spazi collettivi, nonché delle infrastrutture per le urbanizzazioni, diversa rispetto alle previsioni del PRG, a condizione che tali modifiche siano contenute all'interno del perimetro del Piano attuativo, non comportino modifiche delle quantità degli spazi riservati agli standards e non comportino modifiche in aumento della capacità insediativa.
4. L'introduzione delle modifiche di cui al comma precedente deve essere comunque motivata dal soggetto proponente, per dimostrare il migliore uso del suolo conseguibile e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
5. Per la formazione dei piani attuativi sia di iniziativa pubblica che privata, è nominato un responsabile del procedimento; nel caso di piani di iniziativa pubblica il responsabile, entro quindici giorni dalla nomina, emana gli avvisi di avvio del procedimento di formazione del piano attuativo nelle forme di legge.
6. Nel caso in cui il piano attuativo debba essere sottoposto a valutazione ambientale il responsabile del procedimento, al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione, convoca una conferenza di avvio della pianificazione, invitando a parteciparvi l'autorità competente in materia ambientale, nonché i soggetti pubblici, che per le loro specifiche competenze o responsabilità, possono essere interessati agli effetti derivanti dalla attuazione del piano.
7. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri, nel caso di piani attuativi che non apportino varianti al PRG e non debbano essere assoggettati alla procedura di VAS, il responsabile del procedimento prima della adozione da parte della Giunta comunale, convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche delle Amministrazioni alle quali compete l'espressione di un parere ovvero il rilascio della autorizzazione o nulla osta, tra cui obbligatoriamente i rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, del dipartimento Urbanistica dell'ARTA, e, nei casi previsti dalla legge, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Nel caso in cui il piano debba essere assoggettato a valutazione ambientale alla conferenza deve essere invitati i rappresentanti del dipartimento del territorio dell'ARTA e dei soggetti competenti in materia ambientale, che hanno preso parte alla conferenza di avvio della pianificazione.
8. Il progetto di piano, con l'eventuale rapporto ambientale, è trasmesso agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione. La conferenza di pianificazione decide prescindendo dalla presenza della totalità dei soggetti invitati. A tal fine i pareri non resi entro i termini previsti dalla conferenza di pianificazione si intendono rilasciati favorevolmente. La conferenza di pianificazione si conclude entro 30 giorni dall'insediamento.

9. Dopo l'adozione da parte della giunta comunale, il comune, nel caso di piani attuativi di iniziativa pubblica, procede alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del comune e al loro deposito presso la segreteria per 30 giorni, ai fini della eventuale presentazione di osservazioni e opposizioni nei successivi 30 giorni.

10. La giunta comunale decide nei successivi 30 giorni in merito alle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate ed approva il piano attuativo.

11. La delibera di approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste, nonché degli interventi specificamente definiti di interesse pubblico.

12. Per i piani attuativi di iniziativa privata la delibera di approvazione da parte della giunta comunale conclude il procedimento di formazione.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure di formazione, adozione ed approvazione dei piani regolatori generali e delle loro revisioni o varianti generali sono concluse secondo le norme urbanistiche vigenti, ove siano state assunte le determinazioni sullo schema di massima ovvero ne sia stata deliberata la adozione antecedentemente alla data di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4; le medesime disposizioni trovano applicazione per le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali e per i piani attuativi adottati antecedentemente alla data di applicazione del decreto legislativo citato.